



# Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 Reg. Delibere

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

L'anno **2018**, addì **28** del mese di **Febbraio**, alle ore **20.55** nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
PARORA ALDO	Sindaco	SI
GAGGI ANDREA	Vice Sindaco/Consigliere	SI
MICHELETTI GIORGIO	Assessore/Consigliere	SI
DEL DOSSO GIANMARIO	Consigliere	SI
GABURRI EDY	Consigliere	SI
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
CARRERA MARINA	Consigliere	NO
SVANOLETTI NADIO	Consigliere	SI
MARCHESINI SIMONE LUCA	Consigliere	SI
SIMONINI MARTINA	Consigliere	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
		Presenti: 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale supplente Dott. DELLA TORRE MARTINO.

Il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

*"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili."*

DATO ATTO CHE:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che, ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 6.3.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per le abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013;

VISTO il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

VISTE le modifiche in materia di TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) estende anche per il 2018 il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

VISTO l'art. 59 del Regolamento IUC che recita testualmente: *“Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile Economico/Finanziario e più precisamente:

- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 37.578,00
- servizi cimiteriali	€ 38.997,31
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 383.111,00
- servizi socio-assistenziali	€ 144.570,00
- servizio di protezione civile e reticolo idrico minore	€ 16.500,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 86.700,00

RITENUTO di confermare per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni TASI deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 30.03.2017 per l'anno 2017;

DARE ATTO che la scelta di confermare l'applicazione della TASI per l'anno 2018 ad aliquota di base, agli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, categoria D/1 "immobili produttivi a destinazione impianti di produzione idroelettrica", è motivata:

- dal notevole impatto territoriale che tali impianti industriali comportano sul Comune di Piateda, avendo gli stessi un'estensione in termini di opere idrauliche e centrali idroelettriche che incidono, su parti prevalente del territorio comunale. In particolare la presenza di tali infrastrutture di produzione energetica, in termini di costi sui servizi indivisibili a carico della cittadinanza, comportano per il Comune di Piateda notevoli spese di gestione in ordine alla manutenzione della viabilità di accesso agli impianti idroelettrici, alla tutela e messa in sicurezza di tale viabilità anche in termini di opere di protezione civile ed anche in relazione al carico urbanistico derivante da tali infrastrutture;
- il prelievo da parte delle società idroelettriche di grosse quantità di risorse idriche del territorio ha comportato, ai fini del mantenimento dell'attività agricola tradizionale, la presenza nel comune di una rete estesa di opere idrauliche, canali irrigui, fossi, rogge che sono state censite come reticolo idrico minore e che gravano in termini manutentivi sulla collettività di Piateda.

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Lg. 208/15 e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con Decreto del 29/11/2017 ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con decreto del Ministero stesso in data 09.02.2018;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, riportati in allegato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;

2) di confermare, per l'anno 2018, le aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) deliberate per l'anno 2017 dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 30.03.2017 e nello specifico:

- aliquota di base 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (CAT. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, con l'applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente;
- aliquota di base 1 per mille per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione "impianti di produzione idroelettrica" (centrali idroelettriche);
- azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Lg. 208/15 e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) di demandare al Responsabile del Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità di legge;

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";

6) di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2018.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma del D.L.vo 267/2000, si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

-voti favorevoli n. 10

-voti contrari n. 0

-astenuti n. 0

e sulla base di tali risultanze

### **DELIBERA**

di dichiarare con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma del D.L.vo 267/2000.-



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / 5

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **22/02/2018**

Il Responsabile di Settore

**Aldo Parora**

## Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **22/02/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Chiara Roffinoli**

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
PARORA ALDO

Il Segretario Comunale supplente  
DELLA TORRE MARTINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

DELLA TORRE MARTINO;1;111734449144927693175208354723733049514  
Aldo Parora;2;2690061

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2018



# *Comune di Piateda*

PROVINCIA DI SONDRIO

## **DELIBERA N. 7 del 28/02/2018**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 29/03/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 29/03/2018

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 29/03/2018

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

PANSONI ANNALISA;1;7370183